



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1104 del 20/10/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

980

29/10/2020

Direzione: V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio: CONTROLLO GESTIONE RIFIUTI

Ufficio: Controllo Gestione Rifiuti ed Autorizzazioni

OGGETTO: Ditta "SIGARI MASSIMO" – Nuovo provvedimento per l'esercizio delle operazioni di Messa in Riserva R13 di cui all'allegato C del D. Lgs n. 152/06 di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii.), nell'impianto ubicato in Contrada Cianina nel Comune di Valdina (ME) .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, ss. mm. ii. recante "Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO** il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare: "all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce" z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva (R13) ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto";
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del D.Lgs n° 152/2006;
- VISTO** il D.M.A. 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), il quale ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTA** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il D.M.A. 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. 05/02/1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTO** il Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia, adottato con ordinanza Commissariale n. 1166 del 18/12/2002, aggiornato con O.C. n. 1260 del 30/09/20204, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs n. 151 del D. Lgs 151/2005 e ss. mm. ii, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche A.E.E.), nonché allo smaltimento dei rifiuti;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- VISTA** la P.E.C. del 12/08/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 24/08/2020 al n. 0001318/20, con la quale Il Suap del Comune di Valdina (ME) ha trasmesso istanza della ditta "SIGARI MASSIMO" per l'esercizio dell'attività di Messa In Riserva R13 (all. C D. Lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (allegato 1 D.M.A. 05/02/1998), presso l'impianto ubicato in Contrada Cianina nel Comune di Valdina (ME);
- VISTA** la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 12/10/2020 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione rifiuti ed Autorizzazione competente, dalla quale risulta che la documentazione presentata dalla ditta, soddisfa i requisiti per l'esercizio delle operazioni di Messa In Riserva R13 (all. C D. Lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 smi), presso l'impianto ubicato Contrada Cianina nel Comune di Valdina (ME);
- VERIFICATO** che la ditta è in regola con i versamenti di cui al D.M.A. n. 350/98, relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori per l'anno 2020,

- avendo effettuato il pagamento in data 07/07/2020 e 31/07/2020, per l'attività di Messa in Riserva R13 per una quantità annua di rifiuti pari a 5999 ton, corrispondente alla classe V di cui al D.M.A. n. 350 /98;
- VISTO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, <Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa>;
- VISTO** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
- VISTO** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";
- VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;
- VISTO** il D.P.R. n. 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENUTO** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DETERMINA

- PROCEDERE** ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 all'iscrizione della ditta "SIGARI MASSIMO", al n. 05/2020, del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (all. C D. Lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 smi), nell'impianto ubicato Contrada Cianina nel Comune di Valdina (ME);
- EMETTERE** nuovo provvedimento relativo alla ditta "SIGARI MASSIMO." per l'esercizio dell'attività di R13 (all. C D. Lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998), presso l'impianto ubicato Contrada Cianina nel Comune di Valdina (ME), i cui dati sono i seguenti:
- Sede legale: Messina: via Salita Sperone, Vico Mastroieni snc;

- Codice Fiscale: SGRMSM73S01F158T;
- Partita IVA:02662440839;
- Legale Rappresentante: Sigari Massimo, nato a Messina il 01/11/1973 ed ivi residente in via Salita Sperone, Vico Mastroieni snc - Codice Fiscale <SGRMSM73S01F158T>;
- Camera di Commercio di Messina: iscritta in data 09/07/2010 al nr. R.E.A. ME-212629;
- Posizione INAIL: Messina n. 12643505; Posizione INPS: n. 15128642AU;
- Codice Attività Economica: 37202;
- Responsabile Tecnico: Geom. Sigari Antonino, nato a Messina il 05/12/1959 ed ivi residente in via Salita Sperone, Vico Mastroieni snc - Codice Fiscale <SGRNNN59B05F158G>;

MANTENERE

l'iscrizione della ditta Sigari Massimo al n. 05/15 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (all. C D. Lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 smi nell'impianto ubicato in Contrada Torrente Guardia nel Comune di Messina;

STABILIRE

che il suddetto provvedimento abbia validità di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di esecutività del presente atto fino al 24/08/2025, la cui efficacia decorre dalla data di notifica da parte del competente SUAP del Comune di Valdina;

AUTORIZZARE

l'attività di messa in riserva R13 (all. C D. Lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.), nell'impianto ubicato in Contrada Cianina nel Comune di Valdina (ME), relativamente alle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.), riportate nelle sottostanti tabelle:

R13 ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non ...	[101311][170101][170102][170103] [170107][170802][170904][200301]	3000
	Rifiuti di terre e rocce di scavo	[170504]	2999
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 5999 prevista alla classe V del D.M.A. n. 350/98.			

DISPORRE

che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss. mm. ii., riportati nella soprastante tabella, venga effettuato in un'area di circa mq 1000 , ubicata in Contrada Cianina nel Comune di Valdina (ME), identificata al catasto terreni del suddetto Comune al foglio di mappa n. 1 partt. 220, 1114, 1136, 1134, 1146, ricadente in "Area Industriale", secondo:

- a) le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "SIGARI MASSIMO" agli atti di questo Ufficio e le condizioni riportate nelle soprastanti tabelle;
- b) le disposizioni di cui alla parte IV <gestione rifiuti> del D. Lgs n. 152/06 smi, nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

- DISPORRE** che la ditta "SIGARI MASSIMO", entro trenta giorni, dal periodo autorizzato, comunichi alla Città Metropolitana di Messina 5^a Direzione Ambiente E Pianificazione, per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Valdina (ME), eventuali modifiche dell'assetto societario (denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc.);
- DISPORRE** che la domanda di rinnovo del proseguimento dell'attività messa in riserva R13, venga presentata almeno 90 giorni prima della scadenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Valdina (ME), secondo la procedura prevista dal D.P.R. n. 59/2013. Tale procedura, senza ulteriore avviso di questo Ente, deve essere seguita in caso di modifica sostanziale dell'attività R13 autorizzata;
- PRESCRIVERE** che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Valdina (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;
- DISPORRE** che l'esercizio dell'attività di recupero di messa in riserva R13 deve rispettare le seguenti modalità gestionali:
- Il quantitativo giornaliero di messa in riserva istantaneo di rifiuti non pericolosi è pari a circa 2300 mc, ovvero pari a t/a 1500;
 - Il quantitativo annuo di rifiuti non deve superare la capacità di 5999 t/a;
- DISPORRE** 1) che la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente negli allegati 1,2,3,4,5 del D.M.A. 05/02/1998 e ss. mm. ii.. In particolare:
- a) il deposito di messa in riserva dei rifiuti inerti previsto in cumuli deve essere svolto secondo le modalità di cui all'allegato 5 punto 5 del D.M.A. n. 186/06 e, in particolare:
- su basamento pavimentato o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione degli stessi dal suolo sottostante;
 - in aree confinate, in cui detti rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
 - per singolo CER, rispetto ai restanti CER riportati nella tipologia 7.1; < tale disposizione, ovvero tutti i CER compresi nella citata tipologia omogenea di cui agli allegati 1 e 4 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., non si applica solo quando la messa in riserva R13 nell'impianto è a servizio delle operazioni di recupero di cui alla voce R1 a R12 indicate all'allegato c) del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii.>;
- b) devono essere adottate tutte le cautele necessarie a contenere, il più possibile, le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la movimentazione e l'esercizio dell'operazione di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, secondo le disposizioni di cui all'allegato V alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006;
- la superficie pavimentata del piazzale R13 e delle aree soggette a movimentazione e transito automezzi devono essere soggette ad una costante manutenzione;

- DISPORRE** che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;
- DISPORRE** che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento dei diritti ai termini di legge, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M.A. N. 350/98, comporta la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatore rifiuti di questo Ente e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A. In particolare, il mancato versamento dei diritti di iscrizione, entro 90 (novanta) giorni dall'automatica sospensione, comporterà la definitiva cancellazione dell'impianto dal Registro Provinciale Rifiuti;
- DISPORRE** che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione ecc.;
- DISPORRE** che l'esercizio dell'attività di Messa in Riserva R13 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nella soprastante tabella del presente provvedimento, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;
- DISPORRE** che il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalle attività di gestione rifiuti autorizzate, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb) del D. Lgs n. 152/06 smi;
- PRESCRIVERE** che l'inizio delle operazioni R13 resti subordinato alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la conformità dell'impianto agli elaborati progettuali presenti agli atti di questo Ufficio, le cui opere previste siano state realizzate sulla scorta di apposito titolo edilizio;
- DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato Contrada Cianina nel Comune di Valdina (ME) dove si svolge l'attività di messa in riserva R13;
- DISPORRE** che l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13, fatti salvi *“ogni altra autorizzazione(ad es. titoli edilizi), parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”*, **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative, di seguito indicate:
- 1) D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:**
- a) parte terza, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- b) parte quarta, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;
- c) parte V, recante “La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti

polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni

2) disposizioni di cui al D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-4-5 del suddetto decreto;

3) D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm.ii., recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

DISPORRE la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento da parte del competente SUAP del Comune di Valdina (ME), di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

DISPORRE che il gestore, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito in cui insiste l'impianto, ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D.lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss. mm. ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o rinnovo nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionali;

DISPORRE che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per

- l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui <ope legis> è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss.mm.ii.;
- DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
- DISPORRE** l'inoltro della presente determinazione al S.U.A.P. del Comune di Valdina (ME) che ha inoltrato la richiesta per i successivi adempimenti di competenza, all' A.R.P.A. di Palermo, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente;
- DARE ATTO** che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- AVVERSO** alla presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 19/10/2020

Il Funz. Resp. del Servizio Titolare di P.O.

Delega di Funzioni D.D. n. 12 del 07.01.2020

Dott.ssa Concetta Sarlo

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Delega di Funzioni D.D. n. 12 del 07.01.2020

Dott.ssa Concetta Sarlo